



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MAIMERI	Presidente
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DOMENICO PARROTTA

Seduta del 18/10/2017

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso della somma di € 949,81 per le commissioni anticipatamente corrisposte ed € 750,00 per le rate trattenute dopo l'anticipata estinzione di un prestito contro cessione del quinto della pensione, avvenuta su conteggio del febbraio 2016.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la trasparenza delle condizioni economiche nel regolamento contrattuale, nel documento di sintesi e nel foglio informativo, il carattere *up front* della commissione bancaria, la non rimborsabilità della provvigione all'intermediario del credito (€ 449,98), la congruità delle somme restituite come componente *recurring* delle commissioni di intermediazione non maturate, il difetto di legittimazione passiva nel rimborso della quota assicurativa, la comunicazione al cliente per avere istruzioni in ordine al rimborso delle rate eccedenti ricevute dal datore di lavoro.

DIRITTO

1. – Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito *de quo*: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

2. – Considerato l'orientamento assunto sulla tipologia delle clausole contrattuali *sub iudicio* e la serialità della controversia, riscontrata la natura *recurring* delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, tenuto conto delle somme retrocesse da quest'ultimo, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

a) commissione di intermediazione, € 853,56 (35/72 di € 1.953,90, al netto di € 96,25 restituiti in sede di conteggio estintivo).

3. – Con riferimento alla domanda di restituzione di ratei di rimborso non dovuti, il Collegio, pur evidenziando che la somma complessiva indicata dal ricorrente non trova alcun sostegno probatorio, ritiene che la corresponsione dell'importo di € 515,94 offerto dall'intermediario – in quanto ricognitiva del debito – sia esaustiva delle pretese del cliente e, pertanto, legittimi – sempre che effettuata – la declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla medesima domanda.

4. – Al cliente deve essere riconosciuta la predetta somma di € 853,56.

5. – La istanza di ristoro delle spese per la assistenza legale è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 853,56.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FABRIZIO MAIMERI